

**CONCESSIONE IN USO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN BORGIO  
VEREZZI IN VIA VALLE**

**CAPITOLATO - SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno ..... addì ..... del mese di .....  
presso la sede del Comune di BORGIO VEREZZI, sono presenti:

Per una Parte

1) CHIUDAROLI Anna Maria, nata a Bergamo il 12/10/1970, residente in Pietra Ligure, domiciliato/a per le sue funzioni in Borgio Verezzi, presso la sede comunale, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di BORGIO VEREZZI, con sede in BORGIO VEREZZI, Via Municipio n. 17, C.F./P.IVA 00227410099, in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali e legale rappresentante ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000, in forza di Decreto Sindacale di Nomina n. 10.525 del 31.12.2012 e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, d'ora in poi denominato "**Comune**";

Per l'altra Parte

2) il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, domiciliato per le sue funzioni in \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società/Associazione che rappresenta, d'ora in poi denominata anche "**Concessionario**".

**PREMESSO**

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....è stato stabilito che la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale ed individuato nella planimetria allegata al presente atto, venga affidata tramite convenzione a società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate o Federazioni sportive nazionali, senza fini di lucro, previa procedura ad evidenza pubblica, ed è stato approvato lo schema della relativa convenzione;

CHE il soggetto aggiudicatario, privo di scopo di lucro, ha la finalità di promuovere l'attività sportiva amatoriale e agonistica;

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

## ART. 1: OGGETTO

1. Il Comune di BORGIO VEREZZI affida a \_\_\_\_\_ che accetta, la concessione in uso dell'impianto sportivo di cui in premessa.
2. In particolare il Comune affida al Concessionario le seguenti strutture, d'ora in poi definite "Impianto", consistenti in:
  - campo da calcio da undici con tribune e sottotribune adibite a servizi e ripostigli;
  - n. 1 locali spogliatoio completo di servizi igienici e docce;
  - n. 1 locale spogliatoio completo di servizi igienici e docce;
  - n. 1 locale spogliatoio arbitro completo di servizi igienici e doccia;
  - n. 1 campo da bocce con ripostiglio
  - Ristorante bar completo di servizi

L'impianto costituente oggetto della presente convenzione ed i relativi servizi ed attrezzature sono catastalmente censiti al foglio n. 1 Borgio mappali 107, 109 e 154 e sono meglio descritti ed individuati nella planimetria allegata alla seguente convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, dalla concessione sono esclusi n. 1 campo da calcio a cinque e n. 2 campi da tennis con spogliatoi annessi, che sono oggetto di un separato affidamento sino al 31.12.2017.
4. Il Concessionario accetta la concessione dell'uso dell'impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e delle attrezzature, e si obbliga ad utilizzarla e gestirla secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Bando di gara e nel rispetto dell'Offerta Tecnica (Progetto di Gestione – Migliorie) offerta dallo stesso Concessionario nell'ambito della selezione pubblica citata in premessa.

## ART. 2: DURATA – INIZIO E SCADENZA CONVENZIONE

1. **Il periodo di concessione è così individuato: dal 1/1/2014 al 30/6/2023**  
Il periodo è stato così definito al fine di adeguare e rendere compatibile la presente convenzione con il calendario usuale delle attività sportive e dei relativi campionati (indicativamente da settembre sino a giugno di ciascun anno).
2. L'attività dovrà avere inizio, a pena di decadenza ai sensi del successivo art. 18, entro trenta giorni dall'affidamento.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente Convenzione per superiori ragioni di pubblico interesse, nonché di dichiarare la decadenza del Concessionario nei casi di cui al successivo art. 18 o di avvalersi della risoluzione di diritto nei casi di cui al successivo art. 19.
4. Alla scadenza della gestione, l'impianto, unitamente alle attrezzature ed ai servizi di proprietà comunale così come descritti al precedente art.1, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto in cui sono stati rilevati al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso e con le eventuali opere di miglioria e/o manutenzione straordinaria debitamente autorizzate dal Comune, che fossero state effettuate nel periodo di vigenza della

presente Convenzione.

5. In caso di ritardata riconsegna, si conviene inoltre che il Concessionario versi una penale di € 100,00 (cento) giornaliera per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.
6. Alla scadenza della convenzione il Concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso.
7. I locali e le strutture oggetto della convenzione stessa dovranno essere immediatamente (comunque non oltre il 15° giorno dall'affidamento) sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà della Amministrazione.
8. Qualora il Concessionario, a convenzione scaduta, rifiutasse per qualsiasi motivo lo sgombero di cui al comma precedente, previo sollecito ufficiale dell'Amministrazione (notifica con messo comunale, telegramma, raccomandata A.R.) con preavviso minimo di giorni 5 (cinque), tutti gli oggetti o suppellettili presenti nell'impianto passeranno irreversibilmente di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno, gravando le eventuali spese, per asportazione e/o trasloco in altro luogo o pulizia e smaltimento a rifiuto di detti materiali, sulla fideiussione a garanzia.

### **ART. 3: DESTINAZIONE**

1. L'impianto sportivo viene affidato al Concessionario affinché esso ne faccia uso, senza fini di lucro, per l'organizzazione e gestione di attività sportive, a titolo amatoriale e/o agonistico, ed in particolare della seguente attività sportiva: *[specificare]* - in conformità all'Offerta Tecnica ed al Progetto di Gestione presentati in sede di gara.
2. Il Concessionario dovrà inoltre garantire, compatibilmente con il calendario delle sue attività presentato ai sensi dell'art. 5 lettera j), l'utilizzo dell'impianto sportivo anche alle società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate o Federazioni sportive nazionali, che ne facciano richiesta, alle condizioni di cui al successivo art. 16.
3. Tale utilizzo non potrà pregiudicare le eventuali riserve di utilizzo gratuito comunicate tempestivamente dal Comune ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, nonché le concessioni gratuite previste dall'art. 15.
4. In ogni caso il Concessionario dovrà promuovere e favorire il pieno utilizzo dell'impianto sportivo, nell'ambito della pratica della suddetta attività sportiva, coinvolgendo anche i minorenni, i diversamente abili e gli anziani (ultrasessantenni), soprattutto se residenti nel Comune di Borgio Verezzi.
5. Eventuali modifiche dello Statuto o dell'atto costitutivo del Concessionario dovranno essere notificate per iscritto entro 30 giorni al Comune, che dovrà valutare la compatibilità delle suddette modifiche con la permanenza della concessione in oggetto e potrà conseguentemente disporre la revoca o la decadenza.
6. Il Concessionario conferma di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali dell'impianto, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti. Dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti viene preso atto in un apposito verbale di constatazione redatto, a

seguito di sopralluogo, alla presenza di un rappresentante del Concessionario e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale e allegato alla presente convenzione.

#### **ART. 4: CONTRIBUTO ECONOMICO**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il Comune assegnerà al Concessionario un contributo economico ordinario pari ad **euro 10.000,00 annui** (al netto del ribasso risultante dall'offerta aggiudicata in sede di gara), oltre IVA se dovuta ai sensi di legge.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo suddetto il Concessionario dovrà produrre apposita rendicontazione delle spese sostenute per la gestione dell'impianto, direttamente riferite allo stesso, per un importo non inferiore al contributo stesso. Nel caso di rendicontazione di un importo inferiore, il contributo sarà ridotto in misura corrispondente. Al rendiconto finanziario andrà anche allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle eventuali migliorie tecniche o gestionali realizzate lungo il corso dell'anno.
3. Il contributo ordinario annuale sarà erogato in acconto, nella misura del 30% entro il 31 marzo, nella misura di un ulteriore 30% entro il 30 giugno ed a saldo entro il 31 dicembre, previa rendicontazione delle spese sostenute nei 12 mesi precedenti. Nel caso di rendicontazione di un importo inferiore al contributo erogato in acconto, il Concessionario dovrà provvedere alla restituzione della differenza.
4. Per quanto concerne l'ultimo periodo di concessione (dal 1.1.2023 al 30.6.2023), pari a mesi 6 e quindi non corrispondente all'intero anno solare, il contributo ordinario spetterà nella misura del 60% del contributo annuo fissato in sede di gara.
5. Inoltre al Concessionario competeranno direttamente le entrate derivante dalla eventuale concessione in uso a terzi (società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate o Federazioni sportive nazionali, che ne facciano richiesta) alle condizioni di cui al successivo art. 16.
6. In base al vigente Regolamento Comunale avente ad oggetto "*Criteria per l'attribuzione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati*" (art. 12, legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i)", approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 28.12.2012, il Concessionario potrà richiedere eventuali contributi straordinari per singoli progetti a prevalente interesse pubblico, previa deliberazione della Giunta Comunale.
7. L'Amministrazione Comunale, in particolare, in base alle proprie disponibilità di bilancio, potrà erogare al Concessionario un contributo straordinario quale partecipazione alle spese di gestione del settore giovanile delle attività sportive svolte dal Concessionario.

#### **ART. 5: OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Per la concessione in uso, non è dovuto dal Concessionario alcun canone.
2. Il Concessionario è fatto custode dell'impianto durante tutta la durata della concessione e si obbliga all'esecuzione dei seguenti adempimenti:
  - a) Sorveglianza, tenuta delle chiavi, apertura, vigilanza e chiusura dell'impianto durante il periodo giornaliero di utilizzo dell'impianto da parte dei propri associati, nonché da parte delle società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive

associate o Federazioni sportive nazionali, che ne abbiano fatto regolare richiesta ai sensi dell'art. 16 nonché nel corso degli eventi di cui al successivo art. 14 e nei casi di cui all'art.15;

b) accurata pulizia dell'impianto, ed in particolare del campo, dei servizi igienici e delle docce, dopo ogni utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a);

c) accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento, del gas e delle altre utenze, fornitura dell'acqua calda per le docce, in occasione di ogni utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a);

d) posa delle attrezzature accessorie necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva e loro sgombero immediatamente dopo ogni utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a) (esclusi i casi di cui agli artt. 14, 15 e 16); per le manifestazioni sportive, ed eventualmente extra sportive debitamente autorizzate, organizzate dal Concessionario, che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non presenti nell'impianto, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio; tali operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività, con particolare riferimento all'attività scolastica; le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti.

e) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;

f) garantire l'immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi e agli estranei;

g) intestare a proprio carico le utenze, accollandosi i consumi tutti di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, e di ogni altra utenza, provvedendo puntualmente al pagamento dei relativi corrispettivi, senza che sia dovuto dal Comune o dai soggetti di cui agli artt.14, 15 e 16 rimborso o indennità alcuna;

h) sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti dell'impianto non subaffidino a terzi l'utilizzazione dello stesso, ovvero che lascino entrare persone estranee all'attività, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l'esercizio;

i) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;

j) garantire l'utilizzo dell'impianto, in conformità alla sua destinazione d'uso, secondo un apposito calendario di attività da presentare al Comune in conformità al Progetto di gestione aggiudicato, entro il 31 marzo di ogni anno;

k) garantire l'utilizzo dell'impianto anche ai soggetti ed alle condizioni di cui al successivo art. 16, negli orari in cui l'impianto non è impegnato per le attività del Concessionario di cui alla precedente lettera J o per le attività di cui all'art. 15;

l) nominare un referente responsabile della concessione in uso;

m) garantire che accedano all'impianto solo persone autorizzate, che indossino calzature idonee;

n) presentare annualmente, alla fine di ciascun anno di gestione, una relazione sulle attività sportive realizzate e sulla gestione dell'impianto contenente:

- le spese sostenute;
- le entrate conseguite ai sensi dell'art. 16 e 17 e quelle a qualunque titolo da iscriversi nel bilancio generale;
- le attività o manifestazioni sportive svolte (con dettagli);
- le migliorie eventualmente apportate (in base all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara);
- le eventuali proposte per una maggiore diffusione della pratica sportiva nel territorio o per un miglioramento dell'impianto sportivo;

o) garantire la manutenzione ordinaria dell'impianto come meglio specificato agli artt. 7-9;

p) collaborare, per quanto possibile, con l'Amministrazione Comunale e con gli Istituti scolastici del paese per l'organizzazione di attività ricreativo-sportive, al fine di assicurare un efficiente utilizzo dell'impianto;

q) a prestare e mantenere idonea garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, pari ad Euro 2.500,00 a garanzia dell'adempimento dell'obbligazioni tutte previste dalla presente convenzione. Tale fideiussione dovrà essere resa con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore. Salvi i casi in cui ne sia ammesso l'incameramento ad opera del Comune, lo svincolo avrà luogo al termine della concessione, all'atto della riconsegna del complesso, previa verifica dello stato dell'immobile e degli impianti, e sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Qualora, anche nel corso della durata della presente concessione, si verificassero inadempimenti contrattuali o danni agli immobili che richiedano, a giudizio insindacabile del Comune, un immediato ripristino, ed il Concessionario non provveda a ciò nel termine di gg. 10 (dieci) dalla messa in mora, il Comune, salva l'eventuale risoluzione della concessione a norma dell'art. 18, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà azionare la fidejussione per dare corso alle obbligazioni inadempite e/o alla riparazione dei danni. In tal caso il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la garanzia fidejussoria entro 10 giorni, pena la risoluzione immediata della convenzione a norma dell'art 18.

3. E' assolutamente escluso ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi dell'impianto, dei locali, delle attrezzature, dei beni mobili tutti costituenti oggetto della presente convenzione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione, ad eccezione del caso disciplinati dall'art. 17.

## **ART. 6: OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

1. Il Concessionario dovrà:

- a) presentare entro 90 giorni dall'affidamento un proprio documento unico di valutazione dei rischi connessi alle attività da svolgersi nell'ambito dell'impianto sportivo;
- b) fornire tutta la documentazione e l'assistenza necessaria alla eventuale elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) da parte del Comune;
- c) nominare un responsabile della sicurezza. In ogni caso tale responsabile in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del DM 18 marzo 1996;
- d) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente convenzione;
- e) predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- f) tenere un registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso dell'impianto;
- g) limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità

recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

2. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a:
  - segnalare per iscritto e senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell'ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;
  - ad escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

### **ART. 7: OBBLIGHI RELATIVI ALLA CUSTODIA**

1. Il Concessionario è responsabile della custodia dell'impianto concesso. Inoltre è responsabile e della costante vigilanza dell'impianto sportivo, durante il periodo giornaliero di utilizzo dell'impianto da parte dei propri associati, nonché da parte delle società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate o Federazioni sportive nazionali, che ne abbiano fatto regolare richiesta ai sensi dell'art. 16 nonché nel corso degli eventi di cui al successivo art. 14 e dell'utilizzo di cui all'art. 15.
2. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive del responsabile del competente servizio comunale investito delle funzioni di controllo e di vigilanza.

### **ART. 8: TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Il Concessionario assume su di sé tutti gli oneri relativi al personale addetto alla custodia e ad ogni altro personale che si rendesse necessario per la gestione della struttura o di parte di essa, ed è direttamente ed unicamente responsabile nei confronti di questo per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali nonché delle somme eventualmente dovute a titolo di oneri previdenziali e/o assicurativi.
2. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della Convenzione.
3. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

### **ART. 9: MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLE RIPARAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Compete al Concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile e dei suoi arredi, dotazioni e impianti, così come definita dall'art. 31 della legge n.457/1978, in modo tale da assicurare in ogni tempo la più perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza della struttura;
2. La manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni comprendono in particolare:

- la riparazione delle parti mobili, degli infissi e di eventuali arredi ed attrezzature;
  - la pitturazione di infissi, pali, cancellate;
  - la cura e pulizia delle superfici di gioco, degli spogliatoi e di ogni altro locale o area in uso, anche nei periodi di sospensione dell'attività sportiva, con apposita attrezzatura e materiali di consumo (detergenti, solventi e detersivi, disinfettanti, scope, spazzettoni, spugne, stracci e ogni altro prodotto o strumento necessari) procurata a propria cura e spese. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive;
  - la sostituzione di serrature, maniglie, lampade, neon, corpi illuminanti in genere, interruttori, rubinetterie, vetri, ed in genere di tutti gli accessori ed arredi di cui l'impianto è dotato, utilizzando materiale di pari forma e di pari o superiore qualità;
  - l'imbiancatura periodica dei locali, docce e servizi igienici inclusi;
  - la fornitura dei materiali di consumo quali, a titolo esemplificativo: cassette del pronto soccorso, sapone, carta igienica, asciugamani di carta monouso a servizio degli spogliatoi, anche per le esigenze di cui all'art. 15, ecc.;
  - la potatura di alberi e siepi, e la manutenzione del verde in generale compreso il conferimento dello sfalcio, salvo diverse specifiche intese eventualmente concordate con il Comune annualmente;
  - la manutenzione programmata relativa all'impianto a gas, di riscaldamento, nonché degli estintori e della cartellonistica di sicurezza.
3. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a restituire l'immobile e i suoi arredi/dotazioni in condizioni di perfetta manutenzione ed efficienza salvo il normale deperimento d'uso.
4. Il Comune eseguirà, a mezzo di propri incaricati, verifiche periodiche per accertare lo stato di manutenzione, con facoltà di esecuzione di ufficio, e quindi a spese del Concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori di manutenzione ordinaria che si reputeranno necessari per garantire lo stato di conservazione dell'impianto, restando comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20.
5. A tal fine al Comune ed ai suoi incaricati deve essere garantito in ogni momento il libero accesso alla struttura, nonché copia delle chiavi di accesso.

#### **ART. 10: POTERI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO.**

1. Il Concessionario potrà utilizzare l'impianto a sua libera scelta, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell'opera e quelli stabiliti dalla presente Convenzione. In particolare compete ed è consentito al Concessionario:
- l'organizzazione di manifestazioni sportive e quant'altro non contrasti con la natura dell'opera. Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione Comunale su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva;
  - l'organizzazione di corsi di attività fisica di base, attività sportiva di tipo agonistico e non agonistico;
2. Il Concessionario, o per suo conto il responsabile o l'incaricato della sicurezza, ha il potere di allontanare dall'impianto quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo. Ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite,

anche se in possesso di giusto titolo. La segnalazione dovrà riportare il nominativo del soggetto, quella del titolare della concessione ed i motivi della decisione adottata.

3. Il Concessionario potrà organizzare la predisposizione e gestire gli spazi pubblicitari all'interno della struttura; l'eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione dei sopraelencati servizi se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di gestione, sarà di competenza del Concessionario, fermo restando che al Comune compete il pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, rispetto al quale il Concessionario è obbligato in solido con l'utilizzatore dello spazio pubblicitario.
4. Non è consentito al Concessionario esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica. In ogni caso il Comune potrà, previa richiesta, richiedere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune stesso o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune.
5. I materiali pubblicitari devono essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza.
6. Al Concessionario compete altresì il diritto di utilizzare gratuitamente il campo da calcio a cinque e gli annessi spogliatoi, oggetto di separato affidamento sino al 31.12.2017, per n. 200 ore annue, nel periodo dal 1° ottobre al 30 giugno ed in orario pomeridiano o tardo-pomeridiano, previo accordo con il relativo affidatario. In caso di temporanea constatata inagibilità del campetto - per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Comune o dell'affidatario -, nulla sarà dovuto al Concessionario a titolo risarcitorio.
7. Al Concessionario compete altresì l'eventuale rimborso dei consumi tutti di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, e di ogni altra utenza relativa alle esigenze del soggetto affidatario del campo da calcio a cinque e dei campi da tennis e spogliatoi annessi - oggetto di separato affidamento di cui all'art. 1, comma 3 -, qualora il suddetto soggetto non abbia ancora provveduto a propria cura e spese, a stipulare appositi contratti autonomi di utenza.

## **ART. 11. MANUTENZIONI STRAORDINARIE**

1. Sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici che comportino il cambio di parti essenziali dell'impianto, ovvero che comportino variazioni delle certificazioni di corretta installazione e funzionamento previsti dalla vigente normativa.
2. In generale, qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria effettuato a cura del Concessionario o che comporti una variazione della destinazione d'uso dei locali (nel rispetto comunque del vincolo di destinazione), dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune il quale, nel solo caso in cui non possa provvedere direttamente ed esistano motivi oggettivi di comprovata e contingibile urgenza e necessità, si impegna ad accollarsene le spese nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.
3. In ogni caso restano a carico del Concessionario le spese per manutenzioni straordinarie dovute ad un uso negligente imperito od improprio dell'immobile o dei suoi impianti o dei suoi arredi/dotazioni da parte del Concessionario stesso ovvero da carenze nella custodia e manutenzione ordinaria.
4. Si intendono a carico del Comune la sostituzione, integrale o parziale delle seguenti strutture

danneggiate a seguito di usura e comunque per cause non imputabili al Concessionario: recinzione esterna, coperture, interventi sugli impianti tecnologici che comportino il cambio di parti essenziali dell' impianto.

#### **ART. 12: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE MIGLIORIE APPORTATE**

1. Ogni modifica o aggiunta o miglioria apportata dal Concessionario ai beni immobili o mobili oggetto della concessione, anche in relazione all'offerta tecnica presentata in sede di gara ("Migliorie da apportare"), dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune sulla base di un dettagliato progetto e nei limiti dei vigenti piani e regolamenti comunali.
2. In ogni caso, le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nell'impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al Concessionario alcun indennizzo o rimborso da parte del Comune, né durante il periodo di gestione, né successivamente.
3. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di richiedere la rimozione delle eventuali migliorie non autorizzate e la messa in pristino a spese del Concessionario.

#### **ART. 13: RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE.**

1. Il Comune viene escluso da ogni e qualsiasi responsabilità, ivi inclusa la *culpa in vigilando*, derivante da sinistri, anche non collegati all'attività sportiva, subiti dai fruitori dell'impianto, ovvero in relazione a furti o danneggiamenti, che possono verificarsi nei confronti di beni o attrezzature di proprietà o in uso agli utenti depositati all'interno dell'impianto, prima, durante e dopo l'utilizzo dello stesso.
2. Eventuali danni riportati dai praticanti delle attività sportive, o causati dall'attività agonistica a soggetti terzi, dovranno essere risarciti dal soggetto che li avrà cagionati, salvo l'intervento del Concessionario, degli Enti o delle Associazioni utilizzatrici; a tale scopo nelle domande di utilizzo dell'impianto dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità, con l'indicazione dell'apposita copertura assicurativa.
3. Il Concessionario assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi (ivi inclusi il Comune, le Scuole, i rispettivi dipendenti, incaricati ed alunni) salvo facoltà di rivalsa verso l'autore dell'inadempienza e del danno, per ogni evento dannoso a persone o cose, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività o dall'inadempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione.
4. A tal fine il Concessionario è obbligato a stipulare una apposita polizza assicurativa per danni alle cose e alle persone per un importo non inferiore ad € 500.000,00 per ogni sinistro per danni alle cose e non inferiore ad € 2.000.000 per ogni sinistro per danni alle persone.
5. Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro e non oltre trenta giorni dall'affidamento in concessione dell'impianto sportivo.
6. Eventuali coperture assicurative per furto e incendio, in occasione di manifestazioni particolari, saranno convenute caso per caso.

7. L'impianto è assicurato dal Comune per l'incendio ed in genere per tutti i danni che potrebbero essere provocati a terzi per difetti di costruzione dei manufatti e degli impianti.
8. Sono a totale carico del Concessionario, ovvero nel caso di cui al successivo art 14 del soggetto utilizzatore, le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l'uso degli impianti sportivi, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), resteranno a carico del Concessionario, qualora non coperti dall'apposita polizza assicurativa, ed il loro ammontare verrà corrisposto direttamente dallo stesso all'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **ART. 14: RISERVA UTILIZZO GRATUITO**

1. Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente, direttamente o indirettamente, l'impianto oggetto della presente Convenzione per particolari manifestazioni o eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, anche a carattere non sportivo, previo avviso di almeno una settimana, per non oltre quindici giornate all'anno.
2. In tal caso il Concessionario si obbliga a prestare tutta l'assistenza necessaria, ed in particolare a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto, a presenziare ininterrottamente durante la manifestazione, a garantire l'adeguata protezione dell'impianto e delle attrezzature, nonché la loro adeguata pulizia prima e dopo la manifestazione.
3. Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune.
4. Il Concessionario potrà negare il suo consenso all'utilizzo dell'impianto nel caso di concomitanti iniziative a calendario comunicate al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Il Comune produrrà al Concessionario un'apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall'utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato. La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi, in deroga a quanto stabilito all'art. 13, sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che dovranno sottoscrivere apposita manleva, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia.

#### **ART. 15: APERTURA DELL'IMPIANTO – UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE E DEL CENTRO SOCIALE**

1. L'impianto dovrà essere utilizzabile gratuitamente da parte delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio in Borgio Verezzi (elementari, medie, asilo), durante tutto l'anno scolastico e secondo il relativo calendario delle attività istituzionali e scolastiche curriculari ed extracurriculari, per una quota oraria pari ad almeno 5 ore settimanali, elevabili a dieci nei casi di eventi scolastici particolari. Tale utilizzo, da comunicarsi con congruo anticipo al Concessionario, ha carattere prevalente e prioritario rispetto ad ogni altra destinazione, e a tale esigenza il Concessionario dovrà adeguare il calendario e la programmazione delle proprie attività.
2. L'impianto, limitatamente ai campi da bocce ed ai relativi servizi igienici, dovrà essere altresì utilizzabile gratuitamente da parte degli iscritti del Centro Sociale comunale di Borgio Verezzi,

muniti di relativa tessera, per una quota oraria pari ad almeno 25 ore mensili, elevabili a 50 nei casi di eventi particolari inseriti all'interno della programmazione dell'attività del Centro. Anche a tale utilizzo il Concessionario dovrà adeguare il calendario e la programmazione delle proprie attività. Il presente comma si intende automaticamente risolto nel caso in cui a seguito di realizzazione di migliorie e ristrutturazione degli impianti, opportunamente e regolarmente autorizzati dal Comune, lo spazio adibito a campo da bocce venga destinato ad altro uso compatibile con la destinazione generale dell'impianto sportivo.

3. A tal fine si precisa che nulla sarà dovuto dal Comune, dal Centro sociale o dall'Istituto Scolastico al Concessionario, a titolo di corrispettivo, indennità o rimborso, per l'utilizzo di cui ai precedenti commi.

#### **ART. 16: APERTURA DELL'IMPIANTO – UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI TERZE**

1. L'impianto dovrà essere utilizzabile anche da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate o Federazioni sportive nazionali che ne facciano regolare richiesta, per tutto l'anno, con eccezione della stagione estiva, dalle ore 16.00 alle ore 22.00, da lunedì a venerdì dei giorni feriali, compatibilmente con il calendario delle attività di cui all'art. 15 e delle attività del Concessionario a mente dell'art. 5 lettera j.
2. A tal fine i soggetti interessati dovranno redigere apposita richiesta scritta indirizzata al Concessionario, e per conoscenza al Comune, almeno 15 giorno prima del periodo richiesto. Il Comune potrà apporre il proprio veto nel caso di inopportunità o motivato interesse pubblico.
3. Per l'utilizzo dell'impianto, i soggetti terzi (salvo quanto previsto nei casi di gratuità di cui i agli artt. 14 e 15) dovranno corrispondere al Concessionario un corrispettivo orario o giornaliero, concordato fra il Comune ed il Concessionario ed approvato dalla Giunta comunale - quando ricorra il caso, ossia quando esistano effettive richieste da parte di terzi -, tenuto conto della necessità di garantire la massima diffusione dell'attività sportiva e della sostanziale gratuità della presente concessione, per la quale il Comune assegna il contributo di cui all'art. 4.
4. Durante tale utilizzo il Concessionario dovrà garantire la sorveglianza mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata, e la relativa custodia come previsto all'art. 5.

#### **ART. 17: GESTIONE DEL RISTORANTE BAR**

1. Il Concessionario si obbliga a gestire direttamente il servizio di somministrazione alimenti e bevande presso i locali in oggetto, con le modalità ritenute più opportune, convenienti e idonee ad integrarsi e convivere con la gestione generale dell'impianto sportivo.
2. In deroga al comma precedente, la gestione del ristorante bar può essere affidata a terzi attraverso un regolare contratto di affitto di ramo azienda, che dovrà essere autorizzato dal Comune ed al Comune trasmesso per iscritto. Tale contratto non potrà avere durata superiore alla durata residua della presente concessione ed in ogni caso decadrà di diritto contestualmente alla stessa.
3. La licenza di pubblico esercizio ed eventuali licenze ed atti autorizzativi annessi o connessi

saranno intestati al Concessionario ed avranno durata pari alla durata della presente concessione, decadendo di diritto contestualmente alla stessa. Licenze ed autorizzazioni non potranno essere alienate o trasferite presso altri soggetti o sedi, diverse da quelle dell'impianto sportivo di via Valle, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

4. I soggetti preposti all'attività di bar/ristorante dovranno essere in possesso dei relativi requisiti di legge e dei requisiti tutti previsti dal vigente Piano Commerciale del Comune di Borgo Verezzi.
5. Il Comune non si assume alcuna responsabilità nell'intercorrente rapporto tra il Concessionario e gli eventuali soggetti affidatari della gestione. Tuttavia, si riserva di vigilare sull'andamento e sulla qualità del servizio reso in relazione agli obiettivi di gestione e al piano di migliorie presentati dal Concessionario in sede di gara. In caso di contestazioni, il Concessionario sarà ritenuto direttamente responsabile.

#### **ART. 18: DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione, qualora:
  - a) il Concessionario non assuma il servizio entro i termini stabiliti;
  - b) l'impianto resti inutilizzato per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, o anche non consecutivi, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, con esclusione del periodo estivo;
  - c) non vengano puntualmente rispettate le prescrizioni previste dalle norme in vigore, dai regolamenti comunali e dalla presente Convenzione, per l'uso dell'impianto sportivo;
  - d) per abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate al Gestore, compromettano i servizi stessi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
2. Allorché venga posto in essere il provvedimento di decadenza, il Comune procederà ad incamerare la cauzione di cui all'art. 5 lett. q) ed il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto tutto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine posto dal Comune, che sarà non inferiore a giorni 15 dalla ricezione della pronuncia di decadenza.
3. In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita per iscritto il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l'urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.

#### **ART. 19: RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune, in caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, in danno al Concessionario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.
2. Costituiscono espressamente motivi di risoluzione di diritto della convenzione gli inadempimenti del Concessionario, di seguito esposti:
  - a) utilizzo degli impianti o di parti di essi in modo non conforme a quello previsto nella presente convenzione;
  - b) subconcessione totale o parziale, della presente convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 17;
  - c) scioglimento della società concessionaria o mutamento sostanziale del suo oggetto;
  - d) apertura, nei confronti della concessionaria, di procedure concorsuali, fallimentari, o di

liquidazione o scioglimento se trattasi di società, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore;

e) se il Concessionario si rende colpevole di frode;

f) mancata stipulazione delle assicurazioni previste nell'art. 13 della presente convenzione, o mancato pagamento nei termini dei premi annuali;

g) nel caso di grave e reiterata inadempienza, già oggetto di precedente contestazione, attestata dal responsabile del Servizio competente.

#### **ART. 20: PENALITÀ**

1. Le penalità per le singole infrazioni agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, risultanti dal verbale del funzionario incaricato eventualmente accertate anche sulla base di reclami dell'utenza, sono irrogate dal Comune in misura variabile fra Euro 100,00 ed Euro 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.
2. In tali casi il Comune prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo invita per iscritto il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione.

#### **ART. 21: REVOCA – RECESSO**

1. In caso di comprovati motivi di interesse pubblico, ivi inclusa la opportunità, la convenienza o la necessità di sottoporre l'impianto sportivo ad interventi di ristrutturazione o completamento, il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare la concessione, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o indennizzi di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate.
2. Il Comune, inoltre, potrà sospendere in qualsiasi momento la concessione dell'impianto quando vi è comprovata urgenza di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o comunque tutte le volte che subentrino motivate esigenze di interesse pubblico.
3. In tali casi il Comune prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l'urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.
4. In caso di esigenze di bilancio che rendano onerosa o difficoltosa per il Comune la corresponsione del contributo di cui all'art. 4, il Comune si riserva inoltre, con un preavviso di mesi dodici, la facoltà di revocare la concessione, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi di sorta, salvo il rimborso delle spese per utenze eventualmente anticipate.
5. Il Concessionario potrà recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di due mesi dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tal caso non competerà al Concessionario alcuna indennità o indennizzo di sorta, non spettandogli neppure il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate. Il contributo di cui all'art. 4 sarà inoltre proporzionalmente ridotto.
6. Nel caso di eventi calamitosi, l'impianto potrà essere requisito dal Comune per l'intera durata dell'emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o indennizzo di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate.

## **ART. 22: RENDICONTO E RELAZIONE ANNUALE**

1. Il Concessionario dovrà annualmente presentare al Comune un rendiconto dal quale risultino analiticamente le spese sostenute per la gestione dell' impianto (per la manutenzione, la pulizia, la custodia, ecc.) e le relative entrate, comprensivo dell'idonea documentazione atta a dimostrare la piena veridicità delle attestazioni riportate.
2. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere annualmente una dettagliata relazione sulle attività svolte, in cui eventualmente si evidenzino gli scostamenti rispetto alla relazione programmatica e preventiva inviata entro il 31 marzo di ciascun anno.

## **ART. 23 : INAGIBILITÀ DELLA STRUTTURA**

1. Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora l'attività sportiva e ricreativa dovesse essere interrotta o sospesa in virtù dell'inagibilità della struttura da qualsiasi causa determinata, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate.

## **ART. 24: CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla manutenzione o alla utilizzazione dell'immobile, qualora non si addivenga ad un accordo fra le parti ci si rivolgerà al Foro territorialmente competente.

## **ART. 25: RINUNCIA ALLA TUTELA POSSESSORIA**

1. Sia in caso di revoca della concessione, che in caso di decadenza o risoluzione della convenzione da parte del Comune, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il Concessionario dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente la presente concessione a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.
2. Non compete, infatti, al Concessionario la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di titolare della concessione o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora il Concessionario espressamente ed incondizionalmente rinuncia a tali diritti e tali azioni.
3. Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che competano al Comune nella sua qualità di pubblica amministrazione esercente il pubblico servizio.

## **ART. 26: SPESE**

1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione (bolli, copie, imposta di registro, diritti) restano a carico del Concessionario.

## **ART. 27: TRATTAMENTO DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:

- I dati forniti verranno trattati per la gestione del procedimento di gara.
  - Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate.
  - Il conferimento dei dati è facoltativo, e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di dare corso all'offerta.
  - I dati potranno essere comunicati alle Autorità Pubbliche preposte al controllo ed alla vigilanza nel settore degli appalti.
  - Il titolare del trattamento è il Comune di BORGIO VEREZZI.
  - Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio – D.ssa Anna Maria Chiudaroli – Responsabile Area affari Generali.
  - In ogni momento ogni partecipante alla gara potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
2. Organo competente per eventuali procedure di ricorso: foro competente per territorio.  
Per le procedure di ricorso, si fa rinvio alla legge 1034/1971 smi.
  3. Gli offerenti resteranno vincolati alle proprie offerte per giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
  4. Le informazioni potranno essere richieste ai recapiti di cui all'art.1 del presente bando – Responsabile del Procedimento D.ssa Anna Maria Chiudaroli.

#### **ART. 27: RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme e le leggi vigenti.